



ORDINANZA

N. 54 DEL 26/02/2025

OGGETTO : INTERDIZIONE CIRCOLAZIONE PEDONALE E CICLABILE PRESSO LA PISTA CICLABILE GORGONZOLA/MELZO ED ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA MARCHE DAL GIORNO 4 MARZO 2025 AL GIORNO 3 APRILE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza

Vista la richiesta effettuata in data 26/02/2025 dal Settore 6 – Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del comune di Gorgonzola, con la quale si chiede variazioni alla circolazione pedonale e ciclabile, oltre che il divieto di sosta, con sanzione accessoria di rimozione forzata per permettere la corretta esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria staccionate;

Vista la determinazione n. 1361 del 16.12.2024 con la quale veniva approvata il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle staccionate presso la pista ciclabile Gorgonzola-Melzo e la sponda della roggia Bescapera di via Marche;

Considerata quindi la necessità, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza pubblica e del pubblico interesse, di dover regolamentare il traffico sulla via descritta in premessa al fine di consentire lo svolgimento dei predetti lavori;

Visti D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni con particolare attenzione agli artt. 6 e 7;

ORDINA

Che dal giorno 4 marzo 2025 al giorno 3 aprile 2025 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori

- Sia **interdetto il traffico pedonale e ciclabile** (esclusi mezzi autorizzati) in tutta l'area di cantiere come da progetto approvato, nel **tratto NORD della pista ciclabile Gorgonzola-Melzo** partendo dall'attraversamento Pedonale/ciclabile in corrispondenza di C.na S. Angelo Maria/C.na S. Michele fino alla rotatoria di via Parini direzione Nord;

- Sia **interdetto il traffico pedonale e ciclabile** (esclusi mezzi autorizzati) in tutta l'area di cantiere come da progetto approvato, nel **tratto SUD della pista ciclabile Gorgonzola-Melzo** partendo dall'accesso campestre corrispondente alla particella catastale n. 142 del foglio 19 fino all'accesso campestre fronte "Strada vicinale della Cantona";

- Venga istituito il **divieto di sosta** con sanzione accessoria di rimozione forzata (esclusi mezzi autorizzati) **sul lato est di via Marche del civico n. 27 fino all'incrocio con via Emilia-Romagna;**

I lavori verranno eseguiti dall'impresa **DIOMEDE società cooperativa sociale** con sede in San Donato Milanese (MI), via di Vittorio n. 1, P. IVA 08154900966, aggiudicataria dei lavori come da determinazione n. 1361 del 16.12.2024.

Dovrà essere garantito il passaggio pedonale e ciclabile in sicurezza, e dovrà predisporre, se necessario, una deviazione del traffico pedonale/ciclabile.

In merito all'istituzione del **divieto di sosta**, il richiedente dovrà provvedere a collocare i segnali stradali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza (anche con cartelli di avviso al pubblico, posti preventivamente) e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

Il richiedente dovrà comunicare, via mail all'indirizzo polizia.locale@comune.gorgonzola.mi.it l'avvenuto posizionamento, 48 ore prima della data di occupazione, della segnaletica necessaria mediante apposito modulo denominato ALL. 1.

L'occupazione dell'area non dovrà creare nocumento alla stessa; in particolare, al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere ricondotta allo stato precedente o comunque in condizioni di sicurezza, in particolar modo dovrà essere salvaguardata la pavimentazione da detriti o altro materiale.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/9/2002).

Il titolo autorizzatorio (o copia conforme) dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito e dovrà essere esibito su richiesta degli addetti al servizio di polizia stradale.

Si ribadisce il rispetto della normativa di riferimento circa i cantieri stradali ed i lavori in genere.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata ed indenne da diritti di terzi.

Al termine dei lavori personale incaricato dal richiedente provvederà a ripristinare la segnaletica preesistente.

Le ordinanze in contrasto con la presente saranno sospese.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 37 c. 3° del D.L. 30.4.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del DPR 16.12.1992n. 495. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il responsabile del presente procedimento è il Comandante PL. Comm. Capo Antonio PIERNI

Gorgonzola, li 26/02/2025

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza
ANTONIO PIERNI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente